

**CIRCOLARE N. 10 DEL 30/09/2020**



**Ai gentili clienti**

**Loro sedi**

**NUOVE SPECIFICHE TECNICHE E NUOVI CODICI PER LE FATTURE ELETTRONICHE**

Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica si arricchiscono di voci di dettaglio per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre la dichiarazione IVA precompilata

Con il provvedimento [prot. 166579 del 20 aprile 2020](#), l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una **nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica, ossia la versione 1.6.1** che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un **maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione” e “Tipo documento”**.

Le nuove specifiche tecniche per le [fatture elettroniche](#) saranno obbligatorie **a partire dal 2021**. Tuttavia a partire dal 1° ottobre 2020, in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Pertanto a partire dal **1° gennaio 2021** sarà obbligatorio l’utilizzo del **nuovo tracciato Xml** della fattura elettronica vers.1.6, quindi il Sistema di interscambio accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato, ma lo stesso potrà essere utilizzato **in via facoltativa** già a partire **dal 1° ottobre 2020** e sino a fine anno.

In tale arco temporale, il SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione emesse **sia con il nuovo tracciato che con quello attualmente in vigore**, mentre a decorrere dal 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Le **modifiche più rilevanti**, che si riportano di seguito, sono state apportate per rendere le codifiche più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire all’Agenzia di predisporre la **bozza di dichiarazione annuale Iva** da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021 (rilascio 2022).

## Nuovi codici “Tipo Documento”

Con il **tracciato attualmente in uso**, il campo “**Tipo Documento**” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

TIPO	DESCRIZIONE
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD20	Autofattura

I codici che si utilizzeranno con il **nuovo tracciato**, saranno 18, ossia:

TIPO	DESCRIZIONE
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

## Nuovi codici “Natura Operazione”

Il campo “Natura Operazione” va compilato nei casi in cui la fattura contenga operazioni non assoggettate ad imposta, ossia non soggette, esenti, fuori campo, non imponibili o assoggettate a regimi particolari.

Con il **tracciato attualmente in uso**, il campo “Natura Operazione” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

TIPO	DESCRIZIONE
N1	escluse ex art.15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

I codici che si utilizzeranno con il **nuovo tracciato** saranno i seguenti:

TIPO	DESCRIZIONE
N1	escluse ex art.15
N2	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
	N2.2 non soggette – altri casi
	N3.1 non imponibili – esportazioni
	N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
	N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3	N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
	N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
	N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
	N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6	N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4	inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

### **Nuovi codici “Tipo Ritenuta”**

Le novità al tracciato hanno introdotto anche nuovi **codici “Tipo Ritenuta”** permettendo così di codificare in fattura:

- quando la ritenuta si riferisce a **persone fisiche o giuridiche**;
- alcune **tipologie di contributi particolari** la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute. Il tracciato attualmente in uso prevede la sola distinzione di due codici:

TIPO	DESCRIZIONE
RT01	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)

I codici che si utilizzeranno con il **nuovo tracciato** saranno i seguenti:

TIPO	DESCRIZIONE
RT01	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale